SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

99A11131

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1999, n. **525.**

Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE;

Visto l'articolo 1 e l'allegato *A* della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione, tra le altre, della direttiva 98/4/CE;

Vista la comunicazione della Commissone europea 1999/C-129/05, adottata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE e pubblicata nella G.U.C.E. dell'8 maggio 1999, n. C/129;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;

Visto il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;

Sulla proposta dei Ministri delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/129 dell'8 maggio 1999».

Art. 2.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:

a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:

1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;

2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;

b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:

1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;

2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;

c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:

1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;

2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-*A*;

3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - *B* e per quelli dell'allegato XVI-*A* di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«*14.* Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubbli-

cazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto».

Art. 3.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:

a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o superiori a quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)*, n. 1, *b)*, n. 1 e *c)*, n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;

b) il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o superiore a 750.000 euro per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)*, n. 2 e *b)*, n. 2 e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, n. 2, da assegnare nei dodici mesi successivi;

c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-*A*, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)*, n. 2, *b)*, n. 2 e *c)*, n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, n. 2».

Art. 4.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore».

Art. 5.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Termini per la presentazione delle domande e delle offerte)*. — *1.* Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 14, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato XIV, parti I e II, purché tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'articolo 11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtù dell'articolo 14, comma 6, è di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; tale termine può essere ridotto a giorni quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalità e trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte dell'Ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua spedizione.

3. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c),* il termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra i soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreché tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte; qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all'articolo 18, comma 3».

Art. 6.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:

a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;

b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;

c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;

d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione».

Art. 7.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, applicano:

a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;

b) per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;

c) per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni.

2. I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri e princìpi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)* e, in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui:

a) quanto agli appalti di lavori, alle lettere da *a)* a *g)* dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;

b) quanto alle forniture, alle lettere da *a)* ad *f)* dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;

c) quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per gli appalti di servizi».

Art. 8.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, già articolo 93, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea».

Art. 9.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Conservazione degli atti)*. — *1.* In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 19;

c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 13;

d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;

e) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dall'articolo 8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.

3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:

a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;

b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria.

4. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma 3, lettera *b)*, relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:

a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;

b) contrarie al pubblico interesse;

c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, compresa quella aggiudicataria;

d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o fornitori».

Art. 10.

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche necessarie alla Commissione europea per verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, n. 3».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro delle politiche comunitarie*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Goveno se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 93/38/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 214 del 24 agosto 1993.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.

— La direttiva 98/4/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 101 del 1° aprile 1998.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1998». L'art. 1 così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

— L'allegato *A* della succitata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— Il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». L'art. 8 così recita:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8 *(Appalti esclusi)*. — 1. Il presente decreto non si applica:

a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attività in uno Stato che non sia membro della CE, purché non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunità; tuttavia il presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la propria attività nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile sia superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonché agli appalti che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue;

b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto ditali appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;

c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;

d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;

e) agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati sulla base:

*e*1) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o più Paesi terzi e concernente lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione CE a cura del Ministero degli affari esteri;

*e*2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

*e*3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;

f) agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 assegnano per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro produzione.

*1-*bis. *Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla Comunicazione della Commissiore europea adottata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/129 dell'8 maggio 1999*».

2. Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:

a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un 'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera *b)*, della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative compatibili con il Trattato;

b) appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente decreto gli appalti relativi ai servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;

c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;

d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;

e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;

g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia dal medesimo interamente retribuita.

3. Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi:

a) assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purché almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata;

b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più soggetti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi, purché ricorra lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera *a)*.

4. Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale nella Comunità europea, risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.

5. Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qual-

siasi impresa sulla quale il soggetto aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.

6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 9, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9. — *1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:*

a) *per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:*

1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;

2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;

b) *per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X*:

1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;

2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;

c) *per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:*

1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;

2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A;

*3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-*B *e per quelli dell'allegato XVI-*A *di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8».*

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il soggetto aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13.

3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di esercizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:

a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;

b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;

c) nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:

a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto; oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si determina come segue:

a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;

b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.

7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:

a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi, oppure:

b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore dell'accordo quadro di cui all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.

9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del comma 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al comma 1; quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.

11. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione del presente decreto.

12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture, comprendente anche il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive.

13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione del presente decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.

14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, conforme ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo*

giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 14, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 14 *(Avviso indicativo annuale)*. — 1. Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche essenziali degli appalti di cui abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo ai sensi del presente decreto.

2. *Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:*

a) *le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o superiori a quelli di cui all'art. 9, comma 1, lettere* a)*, n. 1,* b)*, n. 1, e* c)*, n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;*

b) *il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o superiore a 750.000 euro per le forniture di cui all'art. 9, comma 1, lettere* a)*, n. 2, e* b)*, n. 2, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le forniture di cui all'art. 9, comma 1, lettera* c)*, n. 2, da assegnare nei dodici mesi successivi;*

c) *l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di cui all'art. 9, comma 1, lettere* a)*, n. 2,* b)*, n. 2, e* c)*, n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'art. 9, comma 1, lettera* c)*, n. 2.*

3. L'avviso indicativo annuale può essere utilizzato in luogo del bando ai fini dell'indizione della gara.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi oggetto della gara e precisa con quale delle procedure previste all'art. 12, comma 1, lettere *b)* o *c)*, procederà senza successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione.

5. Con lo stesso avviso le imprese interessate sono invitate a manifestare per iscritto il proprio interesse.

6. Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente, le imprese di cui al comma 5 a confermare il proprio interesse sulla base di informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di procedere alla loro selezione, le imprese che abbiano confermato il proprio interesse sono poi invitate alla gara ai sensi dell'art. 18, comma 4.

7. I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi indicativi relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un precedente avviso indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente indicato che trattasi di avvisi supplementari.

8. Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.

9. Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione, gli inviti a partecipare alle gare di cui al comma 4 devono essere spediti al più tardi nei dodici mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 15, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 15 *(Sistemi di qualificazione)*. — 1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. *Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore.*

3. Con le modalità di cui all'art. 18, comma 4, il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere *b)* e *c)*, senza preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.

4. Il soggetto aggiudicatore può:

a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee di cui all'allegato XVII, lettera *c)*, alle quali, a tal fine, intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;

b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate.

5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove non sia stato già provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee, conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia durata superiore al triennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti è sufficiente un avviso iniziale.

6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.

7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere certificazioni o documentazione probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida già disponibile.

8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per categorie d'imprese secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione.

10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato. il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il termine massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente; tale termine non può, comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.

11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 18, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, così come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 18 *(Capitolati d'oneri e lettere di invito)*. — 1. I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli imprenditori, ai fornitori o ai prestatori di servizi, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia pervenuta in tempo utile.

2. I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.

4. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti mediante la lettera di invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, e contenere almeno:

a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) un riferimento al bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara;

f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.

5. *Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione se le offerte:*

a) *includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;*

b) *rimangono riservate in attesa della loro valutazione;*

c) *se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;*

d) *vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.*

6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

7. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di servizi interessati, all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione degli appalti, i soggetti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

8. Il presente decreto non limita il diritto degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di esigere da un soggetto aggiudicatore, in conformità della legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 22, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 22. — 1. *Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma l, lettera* a)*, applicano:*

a) *per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui all'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;*

b) *per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;*

c) *per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l57, e successive modifiche e integrazioni.*

2. *I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere* b) *e* c)*, nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera* b) *e, in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui:*

a) *quanto agli appalti di lavori, alle lettere da* a) *a* g) *dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;*

b) *quanto alle forniture, alle lettere da* a) *ad* f) *dell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;*

c) *quanto agli appalti di servizi, all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per gli appalti di servizi.*

3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o particolarmente complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.

4. I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti mediante la lettera di invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, e contenere almeno:

a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) un riferimento al bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara;

f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.

5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'art. 17, comma 1, o dei termini stabiliti dai soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 17, comma 2.

6. I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

7. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli imprenditori, ai fornitori o prestatori di servizi interessati, all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione degli appalti, i soggetti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

8. Il presente decreto non limita il diritto degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi di esigere da un soggetto aggiudicatore, in conformità della legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono».

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 25, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 25 *(Offerte anormalmente basse)*. — 1. Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le consi-

dera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità.

2. *I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono normalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3, dell'art. 88, già art. 93, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea*».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 28, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 28. — 1. I soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro comunicano alla Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV.

2. I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione delle informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla Commissione, se del caso, il carattere commerciale "riservato" dell'appalto.

3. L'elenco delle attività, dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è fornito a sua richiesta alla Commissione CE.

4. I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative all'applicazione dell'art. 8, comma 3:

a) i nomi delle imprese interessate:

b) il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;

c) gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 8.

5. I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi rientranti nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-*A* ai quali si applica l'art. 13, comma 1, lettera *b)*, possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione dello stesso allegato XVI-*A*; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-*A*, ai quali non si applica l'art. 13, comma 1, lettera *b)*, possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV, allorché ciò sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale; tuttavia essi devono vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformità all'art. 11, comma 1, oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'art. 15, comma 9; nei casi elencati nell'allegato XVI-*B* i soggetti aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso venga pubblicato.

6. *I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche necessaria alla Commissione europea per verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera* c), *n. 3*».

00G0017

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2000, n. **3.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernenti la società «Sviluppo Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, commi 1, lettera *b)*, e 3, e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole e forestali e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole: «Per il coordinamento e il controllo» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La società di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purché le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La società di cui al comma 1 può avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonché la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis.* Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.»;

«4-*ter.* Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:

«Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società.».

Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «definitivamente entro il 30 giugno 1999,» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente entro il 30 giugno 2000,»; è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Entro il 15 aprile 2000 la società di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il cui schema è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi.»;

b) al comma 2, le parole: «Dal 1° luglio 1999» sono soppresse; dopo le parole: «ovvero le sue» è inserita la seguente: «eventuali»;

c) al comma 3, le parole: «Dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° luglio 1999»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari.».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-*bis.* — 1. Alle operazioni societarie di fusione e di scissione realizzate nell'ambito del processo di riordino di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, convertito dalla legge 8 novembre 1993, n. 442, in tema di riduzione dei termini stabiliti dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile.».

«Art. 4-*ter.* — 1. L'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella SPI S.p.a. è trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.a., mediante girata azionaria, entro il 30 gennaio 2000.».

«Art. 4-*quater.* — 1. La titolarità delle partecipazioni azionarie in Sviluppo Italia S.p.a., che in seguito al processo di riordino di cui al presente decreto risultino intestate ad amministrazioni statali diverse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella predetta società, è comunque attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, reca: «Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistatura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 11, commi 1, lettera *b)*, come da ultimo modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e 3, e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (omissis);

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c)-d) (omissis).

(Omissis);

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— La legge 30 giugno 1998, n 208, reca: «Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — 1. *Per lo svolgimento* delle attività considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 è istituita una società per azioni cori sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.

2. *La società di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purché le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La società di cui al comma 1 può avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.*

3. Alla società di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa SPI, ITAINVEST, IG - Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. *La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonché la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri, su proposta del CIPE;*

4-*bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.*

4-*ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.*

5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«5. *Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali per il perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto dei propri fondi, alla medesima società.* Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le operazioni di riordino e di accorpamento delle società e delle attività conferite ai sensi dell'art. 1 sono approvate *definitivamente entro il 30 giugno 2000*, assicurando comunque anche nel periodo transitorio, l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività. *Entro il 15 aprile 2000 la società di cui all'art. 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell'art. 1, comma 4, il cui schema è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi.*

2. La società Sviluppo Italia, ovvero le sue *eventuali* dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalla società di cui all'art. 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. *Dal 1º luglio 1999* i programmi di attività, che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1, prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all'art. 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso.

3-*bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all'art. 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari.*

4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal comma 4 dell'art. 1, possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse».

00G0023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1999.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato, in data 18 dicembre 1999, le dimissioni proprie e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Massimo D'Alema, ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 12

00A0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1999.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato dimissionari restano in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei nuovi Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 13

00A0311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1999.

Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Massimo D'Alema, ha presentato in data 18 dicembre 1999 in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che l'on. Massimo D'Alema, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico, conferitogli in data 20 dicembre 1999, di formare il Governo;

Decreta:

L'on. Massimo D'Alema, deputato al Parlamento, è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 14

00A0312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1999.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) l'on. dott. Antonio MACCANICO, deputato al Parlamento;

b) l'on. prof. Franco BASSANINI, senatore della Repubblica;

c) la dott.ssa Katia BELLILLO;

d) l'on. Livia TURCO, deputato al Parlamento;

e) l'on. Agazio LOIERO, senatore della Repubblica;

f) l'on. dott.ssa Patrizia TOIA, senatore della Repubblica;

g) la dott.ssa Laura BALBO.

Sono nominati Ministri:

degli Affari esteri: l'on. dott. Lamberto DINI, deputato al Parlamento;

dell'Interno: l'avv. Enzo BIANCO;

della Giustizia: l'on. prof. Oliviero DILIBERTO, deputato al Parlamento;

delle Finanze: l'on. prof. Vincenzo VISCO, deputato al Parlamento;

del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica: il prof. Giuliano AMATO;

della Difesa: l'on. prof. Sergio MATTARELLA, deputato al Parlamento;

della Pubblica istruzione: l'on. prof. Luigi BERLINGUER, deputato al Parlamento;

dei Lavori pubblici: l'on. Willer BORDON, deputato al Parlamento;

delle Comunicazioni: l'on. dott. Salvatore CARDINALE, deputato al Parlamento;

dell'Industria, del commercio e dell'artigianato: il dott. Enrico LETTA;

del Lavoro e della previdenza sociale: l'on. prof. Cesare SALVI, senatore della Repubblica;

del Commercio con l'estero: l'on. Piero FASSINO, deputato al Parlamento;

della Sanità: l'on. dott.ssa Rosaria BINDI, deputato al Parlamento;

per i Beni e le attività culturali: l'on. dott.ssa Giovanna MELANDRI, deputato al Parlamento;

dell'Ambiente: l'on. dott. Edo RONCHI, senatore della Repubblica;

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica: l'on. prof. Ortensio ZECCHINO, senatore della Repubblica;

delle Politiche agricole e forestali: il dott. Paolo DE CASTRO;

dei Trasporti e della navigazione: il dott. Pier Luigi BERSANI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 15

00A0313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1999.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, dell'on. Enrico Micheli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Enrico Micheli, deputato al Parlamento, è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 17

00A0314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1999.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
dott. Domenico MINNITI;
dott. Dario FRANCESCHINI;
sen. Stefano PASSIGLI;
on. Elena MONTECCHI;
on. Raffaele CANANZI;
on. Luciano CAVERI;

agli Affari esteri:
on. Umberto RANIERI;
dott. Rino SERRI;
on. Franco DANIELI;

all'Interno:
prof. Franco BARBERI;
sen. Severino LAVAGNINI;
sen. Massimo BRUTTI;
sen. Alberto Gaetano MARITATI;
sen. Ombretta FUMAGALLI CARULLI;

alla Giustizia:
sen. Giuseppe Maria AYALA;
on. Franco CORLEONE;
on. Marianna LI CALZI;
on. Rocco MAGGI;

alle Finanze:
sig. Alfiero GRANDI;
on. Natale D'AMICO
on. Mauro FABRIS;

al Tesoro, bilancio e programmazione economica:
prof. Dino Piero GIARDA;
prof. Giorgio MACCIOTTA;
on. Roberto PINZA;
on. Bruno SOLAROLI;
on. Ferdinando DE FRANCISCIS;

alla Difesa:
sig. Paolo GUERRINI;
on. Gianni RIVERA;
on. Massimo OSTILLIO;
sen. Romano MISSERVILLE;

alla Pubblica istruzione:
dott.ssa Nadia MASINI;
sen. Carla ROCCHI;
sen. Giovanni POLIDORO;
on. Giuseppe GAMBALE;

ai Lavori pubblici:
avv. Antonio BARGONE;
on. Salvatore LADU;
on. Gianni Francesco MATTIOLI;
on. Armando VENETO;

alle Politiche agricole e forestali:
sen. Roberto BORRONI;
on. Aniello DI NARDO;

ai Trasporti e navigazione:
on. Giordano ANGELINI;
on. Luca DANESE;
sen. Mario OCCHIPINTI;

alle Comunicazioni:
on. Vincenzo Maria VITA;
sen. Michele LAURIA;

all'Industria, commercio e artigianato:
on. Lanfranco TURCI;
on. Gabriele CIMADORO;
sen. Aniello PALUMBO;

al Lavoro e previdenza sociale:
dott. Claudio CARON;
sen. Adolfo MANIS;
dott. Raffaele MORESE;
on. Rosario OLIVO;

al Commercio con l'estero:
sen. Silvia BARBIERI;
on. Gianfranco MORGANDO;

alla Sanità:
sen. Monica BETTONI BRANDANI;
on. Antonino MANGIACAVALLO;
on. Fabio DI CAPUA;

ai Beni e attività culturali:
on. Maretta SCOCA;
prof. Giampaolo D'ANDREA;
on. Adriana VIGNERI;

all'Ambiente:
on. Valerio CALZOLAIO;
sen. Nicola FUSILLO;

all'Università e ricerca scientifica e tecnologica:

ing. Antonino CUFFARO;

prof. Luciano GUERZONI;

on. Vincenzo SICA.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

BORDON, *Ministro dei lavori pubblici*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FASSINO, *Ministro del commercio con l'estero*

BINDI, *Ministro della sanità*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 16

00A0315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999.

Dimissioni e nuove assegnazioni di Sottosegretari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1999, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato presso i vari Dicasteri;

Considerato che l'on. Roberto Pinza ed il sen. Romano Misserville hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di Sottosegretari di Stato, rispettivamente, al Tesoro e alla Difesa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Roberto Pinza e dal sen. Romano Misserville dalla carica di Sottosegretari di Stato, rispettivamente, al Tesoro e alla Difesa.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato ai Lavori pubblici on. Armando Veneto e alle Finanze on. Mauro Fabris cessano dalle loro cariche e sono nominati, rispettivamente, Sottosegretari di Stato alle Finanze ed ai Lavori pubblici.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. Adriana Vigneri cessa dalla propria carica ai Beni e attività culturali ed è nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato al Commercio con l'estero on. Gianfranco Morgando e all'Industria, commercio e artigianato sen. Aniello Palumbo cessano dalle loro cariche e sono nominati, rispettivamente, Sottosegretari di Stato all'Industria, commercio e artigianato e agli Affari esteri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BORDON, *Ministro dei lavori pubblici*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FASSINO, *Ministro del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 1

00A0317

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1999.

Conferimento di incarichi al Ministro dell'interno ed ai Ministri senza portafoglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, con il quale è stato nominato Ministro dell'interno l'avv. Enzo Bianco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, con il quale sono stati nominati Ministri senza portafoglio la dott.ssa Laura Balbo, il sen. Franco Bassanini, la dott.ssa Katia Bellillo, il sen. Agazio Loiero, l'on. Antonio Maccanico, il sen. Patrizia Toia e l'on. Livia Turco;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri sono conferiti i seguenti incarichi:

all'avv. Enzo BIANCO il coordinamento della protezione civile;

alla dott.ssa Laura BALBO le pari opportunità;

al sen. Franco BASSANINI la funzione pubblica;

alla dott.ssa Katia BELLILLO gli affari regionali;

al sen. Agazio LOIERO i rapporti con il Parlamento;

all'on. Antonio MACCANICO le riforme istituzionali;

al sen. Patrizia TOIA le politiche comunitarie;

all'on. Livia TURCO la solidarietà sociale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 366

00A0316

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 18 novembre 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Bosa turismo a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 11 maggio 1984, rogito notaio lettera, repertorio n. 32156, registro società n. 2636 del tribunale di Oristano, BUSC n. 1258/215505;

2) società cooperativa «C.I.AT. - Consorzio imprese artigiane trasporti a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 11 novembre 1989, rogito notaio Serra, repertorio n. 162939, registro società n. 2756 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1427/248655;

3) società cooperativa «Co.Ge.A. - Cooperativa gestione agraria a r.l.», con sede in Bosa, costituita in data 10 dicembre 1997, rogito notaio Cordopatri, repertorio n. 26380, registro società n. 2863 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1588/280866.

Nuoro, 23 dicembre 1999

Il direttore: BLASINA

00A0247

DECRETO 3 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
DI MANTOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale e nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, siano sciolte di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma primo;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Castiglionese» a responsabilità limitata, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) costituita per rogito notaio Ribolzi in data 26 maggio 1981, repertorio n. 4754, registro imprese 8292, BUSC n. 1936/185563;

2) società cooperativa «Nuova casa» a responsabilità limitata, con sede in Viadana (Mantova), costituita per rogito notaio Besana in data 6 novembre 1990, repertorio n. 60014, registro imprese 15160, BUSC n. 2168/250187;

3) società cooperativa edilizia «Andrea Costa» a responsabilità limitata, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), costituita per rogito notaio Rossi in data 20 giugno 1977, repertorio n. 11286, registro imprese 5972, BUSC n. 1803/152987;

4) società cooperativa edilizia «Dipendenti ufficio tecnico erariale» a responsabilità limitata, con sede in Mantova, costituita per rogito notaio Nicolini in data 13 giugno 1952, repertorio n. 7069, registro imprese 2590, BUSC n. 222/38443.

Mantova, 3 gennaio 2000

Il dirigente: DE ROGATIS

00A0320

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sant'Angelo», in comune di Siliqua.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 aprile 1992 con la quale la società Sarda Acque Minerali S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via A. Gallus n. 79, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sant'Angelo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita in comune di Siliqua (Cagliari);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sant'Angelo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita in comune di Siliqua (Cagliari).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0326

DECRETO 24 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Pasubio», in comune di Valli del Pasubio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1º giugno 1992 con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Dolomiti» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Dolomiti» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Vista la deliberazione 29 luglio 1996, n. 3407, della giunta regionale del Veneto con la quale è stata autorizzata la variazione di denominazione dell'acqua minerale naturale «Dolomiti» in «Pasubio»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pasubio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Dolomiti» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0327

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Guizza», in comune di Scorzè.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy n. 65, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Guizza» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Guizza» sita in comune di Scorzè (Venezia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999: «favorevole affinché la società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Fonte Guizza di Scorzè (Venezia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "favorisce il processo della digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Guizza» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Guizza» sita in comune di Scorzè (Venezia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0328

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Napoleone», in comune di Marciana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 maggio 1992 con la quale la società S.E.A.M. S.r.l., con sede in Firenze, via Lamarmora n. 39, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Napoleone» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Cerbone» sita in comune di Marciana (Livorno);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Napoleone» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Cerbone» sita in comune di Marciana (Livorno).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0329

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Funte Fria», in comune di Macomer.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 maggio 1992 con la quale la società Saba S.r.l., con sede in Macomer (Nuoro), strada provinciale per S. Lussurgiu, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Funte Fria» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Funtana Giaga» sita in comune di Macomer (Nuoro);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999;

Visto il decreto dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna del 1° agosto 1996, n. 2095/9254 con il quale la società Saba S.r.l. è stata autorizzata a variare la propria denominazione in «Sarbe S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Funte Fria» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Funtana Giaga» sita in comune di Macomer (Nuoro).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Facilita la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0330

DECRETO 29 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Perla», in comune di Monte S. Savino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 giugno 1992 con la quale la società Santafiora S.r.l., con sede in Monte S. Savino (Arezzo), località Giardino n. 260, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Perla» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Santafiora» sita in comune di Monte S. Savino (Arezzo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Perla» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Santafiora» sita in comune di Monte S. Savino (Arezzo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici; facilita la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A0331

DECRETO 29 dicembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Betaferon» - Interferone beta 1 b ricombinante. (Decreto UAC/C n. 89/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea.
Titolare A.I.C.: Schering A.G.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto UAC/C 49/98 del 23 dicembre 1998 con il quale la specialità medicinale «Betafe-

ron» (interferone beta 1b ricombinante) 15 flaconcini 0,25 mg + 15 flaconcini 2 ml è stata classificata in classe A/65;

Vista la decisione della Commissione europea con la quale è stata autorizzata l'estensione delle indicazioni alla sclerosi multipla nella forma progressiva secondaria;

Visto il parere espresso in data 7/8 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco concernente la modifica della nota 65 di cui all'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità alla luce della modifica della nota 65 summenzionata e della estensione delle indicazioni alla sclerosi multipla nella forma progressiva secondaria;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nelle sedute 30 novembre - 1° dicembre 1999 e 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La «Nota 65» di cui all'allegato al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998 è modificata come segue:

«Classe A limitatamente alla indicazione: Sclerosi multipla relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei pazienti con punteggio di invalidità compreso fra 1 e 5,5 all'EDSS di Kurtzke»;

principio attivo: interferone beta 1a ricombinante;

specialità: «Avonex» 4 flaconi liof. + 4 siringhe solv. + 8 aghi;

«Rebif» 12 sir. 22 mcg 6.000.000 U.I.

«Rebif» 12 sir. 44 mcg 12.000.000 U.I.;

principio attivo interferone beta 1b ricombinante;

specialità medicinale: «Betaferon» sc. 15 fl 0,3 mg + 15 fl;

Prescrizione e dispensazione riservata a centri autorizzati

Registro U.S.L.;

«Classe A: limitatamente all'indicazione: sclerosi secondaria»;

principio attivo: interferone beta 1b ricombinante;

specialità medicinale: «Betaferon» sc. 15 fl 0,3 mg + 15 fl;

Prescrizione e dispensazione riservata a centri autorizzati;

Registro U.S.L.

Art. 2.

La specialità medicinale BETAFERON (interferone beta 1b ricombinante) è classificata come segue:

15 flaconcini 0,25 mg + 15 flaconcini 2 ml;

n. 032166011/E (in base 10), 0YPN3V (in base 32),

classe: A/65.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.657.500 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta a praticare uno sconto del 3,17 % sulla fornitura ai centri specializzati.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.222.300 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 29 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0342

DECRETO 29 dicembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avonex» - Interferone beta 1 a ricombinante. (Decreto UAC/C n. 91/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea.
Titolare A.I.C.: Biogen France S.A.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale UAC/C n. 17 dell'8 agosto 1997 con il quale la specialità medicinale «Avonex» (interferone beta la ricombinante) è stata classificata in classe A/65;

Visto il parere espresso in data 7/8 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco concernente la modifica della nota 65 di cui all'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità alla luce della modifica della nota 65 summenzionata;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nelle sedute 30 novembre - 1° dicembre 1999 e 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La «Nota 65» di cui all'allegato al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998 è modificata come segue:

«Classe A limitatamente alla indicazione: Sclerosi multipla relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei pazienti con punteggio di invalidità compreso fra 1 e 5,5 all'EDSS di Kurtzke».

principio attivo: interferone beta 1a ricombinante;

specialità: «Avonex» 4 flaconi liof + 4 siringhe solv. + 8 aghi;

«Rebif» 12 sir. 22 mcg 6.000.000 U.I.; «Rebif» 12 sir. 44 mcg 12.000.000 U.I.;

principio attivo: interferone beta 1b ricombinante;

specialità medicinale «Betaferon» sc. 15 fl 0,3 mg + 15 fl.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati;

Registro U.S.L.

«Classe A: limitatamente all'indicazione: sclerosi multiplaprogressiva secondaria»;

principio attivo: interferone beta 1b ricombinante;

specialità medicinale «Betaferon» sc. 15 fl 0,3 mg + 15 fl.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati;

Registro U.S.L.

Art.2.

La specialità medicinale AVONEX (interferone beta 1a ricombinante) è classificata come segue:

4 flaconi liof. + 4 siringhe solv. + 8 aghi;

033283019/E (in base 10), 0ZRQYC (in base 32), classe A/65.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.530.000 (ex factory, IVA esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta a praticare uno sconto del 3,27 % sulla fornitura ai centri specializzati.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.057.900 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 29 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0343

DECRETO 29 dicembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Evista» - cloridrato di ralossifene. (Decreto UAC/C n. 92/1999).

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/073/001 «Evista» 60 mg - compresse laccate, confezioni blister 14 compresse uso orale;

EU/1/98/073/001 «Evista» 60 mg - compresse laccate, confezioni blister 28 compresse uso orale;

EU/1/98/073/003 «Evista» 60 mg - compresse laccate, confezioni blister 84 compresse uso orale;

EU/1/98/073/004 «Evista» 60 mg - compresse laccate, flaconi di vetro da 100 compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland B.V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Olanda.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Viste la decisione della Commissione europea C (1998) 2458 del 5 agosto 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano EVISTA - cloridrato di ralossifene;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992. n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe A delle confezioni da 14 compresse e da 28 compresse e in classe C per le rimanenti confezioni;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE):

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale EVISTA - cloridrato di ralossifene - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale:

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «Evista» - cloridrato di ralossifene - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Evista» 60 mg compresse laccate - confezioni blister 14 compresse uso orale, A.I.C. n. 034153015/E (in base 10), 10L8KR (in base 32);

«Evista» 60 mg compresse laccate - confezioni blister 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034153027/E (in base 10), 10L8L3 (in base 32);

«Evista» 60 mg compresse laccate - confezioni blister 84 compresse uso orale, A.I.C. n. 034153039/E (in base 10), 10L8LH (in base 32);

«Evista» 60 mg laccate flaconi di vetro da 100 compresse uso orale, A.I.C. n. 034153041/E (in base 10), 10L8LK (in base 32).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland B.V., Krijtwal 17-23, 3432 ZT, Nieuwegein, Olanda.

Art. 2.

La specialità medicinale EVISTA - cloridrato di ralossifene - è classificata come segue:

«Evista» 60 mg compresse laccate - confezioni blister 14 compresse uso orale, A.I.C. n. 034153015/E (in base 10), 10L8KR (in base 32); classe A/79 - Registro USL.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 23.812 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.300 (I.V.A. inclusa);

«Evista» 60 mg compresse laccate - confezioni blister 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034153027/E (in base 10) 10LSL3 (in base 32); classe A/79 - Registro USL.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 45.988 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 75.900 (I.V.A. inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento della valutazione dei medicinali e farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 29 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0344

DECRETO 11 gennaio 2000.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1999, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2000 dalle ditte autorizzate;

Vista l'istanza con cui la ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., con stabilimento in Alte di Montecchio (Vicenza), viale Milano n. 26, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 2000, di kg 4.000 di Tilidina da destinarsi all'esportazione;

Accertato che la predetta ditta è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano n. 26, Alte di Montecchio (Vicenza), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2000, kg 4.000 di Tilidina da destinare all'esportazione.

Tale quota è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

00A0349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla definitiva assegnazione dei Sottosegretari di Stato presso i vari Dicasteri

Elenco definitivo dei Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

dott. Domenico MINNITI;

dott. Dario FRANCESCHINI;

sen. Stefano PASSIGLI;

on. Elena MONTECCHI;

on. Raffaele CANANZI;

on. Luciano CAVERI;

on. Adriana VIGNERI;

agli Affari esteri:

on. Umberto RANIERI;

dott. Rino SERRI;

on. Franco DANIELI;

sen. Aniello PALUMBO;

all'Interno:

prof. Franco BARBERI;

sen. Severino LAVAGNINI;

sen. Massimo BRUTTI;

sen. Alberto Gaetano MARITATI;

sen. Ombretta FUMAGALLI CARULLI;

alla Giustizia:

sen. Giuseppe Maria AYALA;

on. Franco CORLEONE;

on. Marianna LI CALZI;

on. Rocco MAGGI;

alle Finanze:

sig. Alfiero GRANDI;

on. Natale D'AMICO

on. Armando VENETO;

al Tesoro, bilancio e programmazione economica:

prof. Dino Piero GIARDA;

prof. Giorgio MACCIOTTA;

on. Bruno SOLAROLI;

on. Ferdinando DE FRANCISCIS;

alla Difesa:

sig. Paolo GUERRINI;

on. Gianni RIVERA;

on. Massimo OSTILLIO;

alla Pubblica istruzione:

dott.ssa Nadia MASINI;

sen. Carla ROCCHI;

sen. Giovanni POLIDORO;

on. Giuseppe GAMBALE;

ai Lavori pubblici:

avv. Antonio BARGONE;

on. Salvatore LADU;

on. Gianni Francesco MATTIOLI;

on. Mauro FABRIS;

alle Politiche agricole e forestali:

sen. Roberto BORRONI;

on. Aniello DI NARDO;

ai Trasporti e navigazione:

on. Giordano ANGELINI;

on. Luca DANESE;

sen. Mario OCCHIPINTI;

alle Comunicazioni:

on. Vincenzo Maria VITA;

sen. Michele LAURIA;

all'Industria, commercio e artigianato:

on. Lanfranco TURCI;

on. Gabriele CIMADORO;

on. Gianfranco MORGANDO;

al Lavoro e previdenza sociale:

dott. Claudio CARON;

dott. Adolfo MANIS;

dott. Raffaele MORESE;

on. Rosario OLIVO;

al Commercio con l'estero:

sen. Silvia BARBIERI;

alla Sanità:

sen. Monica BETTONI BRANDANI;

on. Antonino MANGIACAVALLO;

on. Fabio DI CAPUA;

ai Beni e attività culturali:

on. Maretta SCOCA;

prof. Giampaolo D'ANDREA;

all'Ambiente:

on. Valerio CALZOLAIO;

sen. Nicola FUSILLO;

all'Università e ricerca scientifica e tecnologica:

ing. Antonino CUFFARO;

prof. Luciano GUERZONI;

on. Vincenzo SICA.

00A0318

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eprex».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 233 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: EPREX:

1 flac. 1 ml 2000 u/ml - A.I.C. n. 027015027;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml - A.I.C. n. 027015041;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml - A.I.C. n. 027015066;

1 flac. 1000 u/0,5 ml - A.I.C. n. 027015078;

1 siringa tamp fosf 1000 ui/0,5 ml - A.I.C. n. 027015142;

1 siringa tamp fosf 2000 ui/0,5 ml - A.I.C. n. 027015155;

1 sir tamp fosf 3000 ui/0,3 ml - A.I.C. n. 027015167;

1 siringa tamp fosf 4000 ui/0,4 ml - A.I.C. n. 027015179;

1 siringa tamp fosf 10000 ui/1 ml - A.I.C. n. 027015181.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta indicazioni terapeutiche.

Eprex/Erypo può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettivaritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10-13 g/dl), per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo, e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml).

Nel pre-operatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 234 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: EPREX:

1 flac. 1 ml 2000 u/ml - A.I.C. n. 027015027;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml - A.I.C. n. 027015041;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml - A.I.C. n. 027015066;

1 flac. 1000 u/0,5 ml - A.I.C. n. 027015078.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: sostituzione eccipienti.

Sostituzione dell'albumina con glicina e polisorbato 80.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0337-00A0336

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Globuren».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 311 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale: GLOBUREN:

1 flac. 1 ml 2000 u/ml - A.I.C. n. 027296021/N;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml - A.I.C. n. 027296045/N;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml - A.I.C. n. 027296060/N;

1 flac. 1000 u/0,5 ml - A.I.C. n. 027296072/N;

1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000 ui - A.I.C. n. 027296146/N;

1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000 ui - A.I.C. n. 027296159/N;

1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000 ui - A.I.C. n. 027296161/N;

1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000 ui - A.I.C. n. 027296173/N;

1 siringa pronta tamp fosf 10000 ui - A.I.C. n. 027296185/N.

Titolare A.I.C.: Cilag GMBH Raiffeisenstrasse, 8 - D - 41470 Neuss - (DE).

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta indicazioni terapeutiche.

«Globuren» può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10-13 g/dl), per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo, e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml).

Nel pre-operatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 312 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale: GLOBUREN:

1 flac. 1 ml 2000 u/ml - A.I.C. n. 027296021/N;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml - A.I.C. n. 027296045/N;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml - A.I.C. n. 027296060/N;

1 flac. 1000 u/0,5 ml - A.I.C. n. 027296072/N.

Titolare A.I.C.: Cilag GMBH Raiffeisenstrasse, 8 - D - 41470 Neuss - (DE).

Oggetto provvedimento di modifica: sostituzione eccipienti.

Sostituzione dell'albumina con glicina e polisorbato 80.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0338-00A0339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 313 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale: EPOXITIN:

1 flac. 1 ml 2000 u/ml - A.I.C. n. 027017084/N;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml - A.I.C. n. 027017108/N;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml - A.I.C. n. 027017122/N;

1 flac. 1000 u/0,5 ml - A.I.C. n. 027017134/N.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag s.a. 17 rue de L'Ancienne Maririe - 92100 Boulogne Billancourt - (Francia).

Oggetto provvedimento di modifica: sostituzione eccipienti.

Sostituzione dell'albumina con glicina e polisorbato 80.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 314 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale: EPOXITIN:

1 flac. 1 ml 2000 u/ml - A.I.C. n. 027017084/N;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml - A.I.C. n. 027017108/N;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml - A.I.C. n. 027017122/N;

1 flac. 1000 u/0,5 ml - A.I.C. n. 027017134/N;

1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5 ml - A.I.C. n. 027017209/N;

1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5 ml - A.I.C. n. 027017211/N;

1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml - A.I.C. n. 027017223/N;

1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4 ml - AIC n. 027017235/N;

1 siringa tamp fosf 10000ui/1 ml - A.I.C. n. 027017247/N.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag s.a. 17 rue de L'Ancienne Maririe - 92100 Boulogne Billancourt - (Francia).

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta indicazioni terapeutiche.

«Epoxitin» può essere usato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti, che non presentino carenze di ferro, candidati ad interventi maggiori di chirurgia ortopedica elettiva ritenuti ad elevato rischio di complicazioni da trasfusione. L'uso deve essere limitato ai pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10-13 g/dl), per i quali non sia disponibile un programma di predonazione di sangue autologo, e per i quali si preveda una perdita di sangue moderata (da 900 a 1800 ml).

Nel pre-operatorio devono sempre essere seguite le pratiche di buona gestione del sangue.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0335-00A0334

REGIONE VALLE D'AOSTA

Affidamento delle funzioni di conservatore del registro delle imprese di Aosta

L'Assessorato dell'industria, artigianato ed energia della regione autonoma Valle d'Aosta comunica che la giunta regionale, con deliberazione n. 5059, in data 30 dicembre 1999, ha disposto di affidare, con decorrenza 1° gennaio 2000, le funzioni del conservatore del registro delle imprese di Aosta al sig. Alberico Jannel, direttore della direzione servizi camerali e contingentamento del medesimo assessorato.

00A0322

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.